

Accordo quadro di ospitalità

La presente scrittura privata redatta in 2 copie originali, uno per ciascuna delle parti contraenti,

tra

Il Comune di Floresta, con sede in Via Umberto n. 115, rappresentato in questo atto dal Commissario Straordinario Giuseppe Torre, in qualità di rappresentante legale, che agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune, di seguito indicato come "Locatore"

e

La società **Mandarin S.p.A.** con sede legale in Messina, via Ing. Giuseppe Franza n. 68, partita IVA n° 04579020878, rappresentata in questo atto da Vincenzo De Caro in qualità di amministratore delegato, il quale interviene in virtù di legale rappresentante, nato a Mistretta il 28/07/1967 CF: DCRVCN67L28F251O, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società che rappresenta, di seguito indicata come "Conduttrice" o società ospitata.

Premesso

- Che le parti si danno reciprocamente atto di sottoscrivere il presente accordo in esclusiva applicazione della loro libertà negoziale.
- Che con il presente accordo le parti individuano le linee guida per la disciplina della predetta ospitalità.
- Che la finalità ultima del presente accordo è:
 - per la Conduttrice quella di installare gli impianti di telecomunicazioni necessari al rilascio del servizio di capacità di backhauling verso la società Open Fiber S.p.a.;
 - per il Locatore quella di consentire l'attivazione della rete di accesso in fibra ottica realizzata da Open Fiber S.p.a. sul territorio comunale.
- che il Comune di Floresta si è dichiarato disponibile ad accettare la richiesta della Mandarin S.p.a.

- Che dette postazioni del Locatore sono ubicate presso la sede comunale Museo/Biblioteca e presso il serbatoio comunale, siti alle seguenti coordinate:

LOCALITA'	LATITUDINE	LONGITUDINE
Floresta, Museo/Biblioteca	37°59'14.55"N	14°54'30.68"E
Floresta, serbatoio comunale	37°59'21.13"N	14°54'28.90"E

Tutto ciò premesso, che si vuole faccia parte integrante del presente accordo tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 OGGETTO

Il Locatore rende disponibile alla Condutrice, le strutture esistenti, per le quali la Condutrice le accetta nello stato in cui si trovano.

L'uso è sottoposto ad esplicita approvazione della Locatore, che valuterà di volta in volta la non interferenza con l'attività caratteristica della stessa, o di altri soggetti utilizzatori delle strutture già presenti. La Condutrice potrà installare, di concerto con il Locatore, armadi da interno/esterno o mini-shelter all'interno degli spazi delle postazioni atti ad ospitare gli impianti della Condutrice.

Art. 2 DURATA

Il presente accordo avrà la durata di anni sei con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Le Parti convengono che la Condutrice possa recedere in qualsiasi momento da ogni singola locazione, dandone avviso al Locatore mediante raccomandata A.R. o PEC, almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Il presente Accordo potrà essere modificato solo a mezzo di atto scritto e condiviso da ambo le parti.

Art. 3 IMPEGNI DELLA SOCIETA' OSPITATA

Con la stipula del presente Accordo Quadro, la Condutrice si impegna a:

1. Seguire la procedura indicata dal Locatore relativamente alla formalizzazione delle richieste di spazi e servizi;
2. Installare a propria cura e spese presso gli spazi autorizzati, oggetto di ospitalità, gli apparati di proprietà, nel pieno rispetto delle normative di Legge in materia di sicurezza nonché delle eventuali indicazioni tecniche fornite dal Locatore;

3. Provvedere a propria cura e spese, a tutti i Lavori di manutenzione dei propri apparati.
4. Non dare allo spazio assegnato in locazione una qualsiasi diversa destinazione rispetto a quella contrattualmente stabilita.
5. Eliminare nel più breve tempo possibile, eventuali disturbi e/o interferenze di origine radioelettrica agli apparati della società ospitante qualora dovessero verificarsi.
6. Provvedere al termine della Locazione, al ripristino a propria cura e spese degli spazi concessi in ospitalità ed alla rimozione di tutti gli apparati ivi installati.
7. Fornire una linea Internet con profilo 20 Mbps simmetrici presso la struttura del palazzo comunale, presso gli spogliatoi del campo sportivo comunale temporaneamente adibiti a scuola dell'infanzia e a scuola elementare e presso la sede comunale Museo/Biblioteca.

Art. 4 IMPEGNI DELLA SOCIETA' OSPITANTE

Il Locatore si impegna ad esaminare le richieste di ospitalità e soddisfarle nei limiti della propria disponibilità di spazi.

Il Locatore si impegna, altresì a sollevare la società ospitata da molestie da parte di terzi che avanzando diritti sugli spazi immobiliari locati, possano limitare l'uso degli stessi.

Art. 5 MANUTENZIONE E DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI

Al termine della locazione dell'area la Condittrice provvederà, a propria cura e spese, alla riconsegna dell'area nelle condizioni originarie ed alla rimozione delle installazioni.

La Condittrice avrà la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni necessarie all'esecuzione di lavori summenzionati, qualora fosse necessario.

La Condittrice si obbliga a richiedere e concordare sempre l'utilizzo degli spazi necessari ai successivi ampliamenti degli impianti della medesima concordando con il Locatore l'utilizzo e la gestione degli spazi utilizzati o da utilizzare.

Art. 6 ACCESSO AGLI IMPIANTI

Le Parti convengono che l'ingresso alle aree locate, ed agli impianti dovrà avvenire nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza vigenti all'interno della società ospitante. Il Locatore fornirà alla Condittrice copia delle chiavi per l'accesso al sito dei propri tecnici per le normali attività di manutenzione.

Ciascuna delle parti è responsabile, secondo le vigenti norme di sicurezza, nei confronti del proprio personale. Per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro, il Locatore non assume alcun impegno verso la Conduttrice.

Art. 7 FACILITIES MANAGEMENT

Per quanto attiene alla fornitura di energia elettrica, le parti convengono che il Locatore fornirà l'energia elettrica per alimentare gli apparati della Conduttrice.

Art. 8 CESSIONE CONTRATTI

Il Locatore non autorizza la Conduttrice ad ospitare attrezzature di proprietà di terzi. Quindi è espressamente vietata la cessione del presente accordo e dei successivi contratti ad esclusione di società facenti parte dello stesso gruppo o partecipate.

Art. 9 DOMICILI CONTRATTUALI

A tutti gli effetti del presente accordo di ospitalità le parti eleggono domicilio in:

– **il Locatore:**

Comune di Floresta, Via Umberto 115 – c.a.p. 98030 Floresta (ME)

– **la Conduttrice:**

Mandarin S.p.A. – Via Ing. Giuseppe Franza n. 68 - c.a.p. 98124 Messina

Art. 10 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Catania.

Tremestieri Etneo (CT), li __/__/2021

Il Locatore

La Conduttrice
